

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0090/2004

23 febbraio 2004

*****II**

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
(13263/2003 – C5-0014/2004 – 2001/0111(COD))

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Giacomo Santini

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
OPINIONI DELLA MINORANZA	6
OPINIONI DELLA MINORANZA	7

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta dell'11 febbraio 2003 il Parlamento ha definito la sua posizione in prima lettura sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (COM(2001) 257 – 2001/0111(COD)).

Nella seduta del 15 gennaio 2004 il Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (13263/3/2003 – C5-0014/2004).

Nella riunione dell'11 settembre 2002 la commissione aveva nominato relatore Giacomo Santini.

Nelle riunioni del 22 gennaio 2004, 18 febbraio 2004 e 19 febbraio 2004 ha esaminato la posizione comune e il progetto di raccomandazione per la seconda lettura.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 23 voti favorevoli e 4 contrari.

Erano presenti al momento della votazione Jorge Salvador Hernández Mollar (presidente), Johanna L.A. Boogerd-Quaak (vicepresidente), Giacomo Santini (relatore e vicepresidente), Mary Elizabeth Banotti, Michael Cashman, Carmen Cerdeira Morterero, Gérard M.J. Deprez, Adeline Hazan, Marie-Thérèse Hermange (in sostituzione di Thierry Cornillet), Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Eva Klamt, Lucio Manisco (in sostituzione di Giuseppe Di Lello Finuoli), Luís Marinho (in sostituzione di Ozan Ceyhun), Marjo Matikainen-Kallström (in sostituzione di Charlotte Cederschiöld), Erik Meijer (in sostituzione di Ilka Schröder, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli (in sostituzione di Giuseppe Brienza), Hubert Pirker, Bernd Posselt, Olle Schmidt (in sostituzione di Baroness Ludford), Ole Sørensen (in sostituzione di Bill Newton Dunn), Sérgio Sousa Pinto, Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Maurizio Turco e Christian Ulrik von Boetticher .

La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 23 febbraio 2004.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (13263/3/2003 – C5-0014/2004 – 2001/0111(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (13263/3/2003 – C5-0014/2004),
 - vista la sua posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 257)²,
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(2003) 199)³,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 78 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0090/2004),
1. approva la posizione comune;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 43 E del 19.2.2004, pag. 42.

² GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 150.

³ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

19 febbraio 2004

OPINIONI DELLA MINORANZA

espresse, a norma dell'articolo 161, paragrafo 3, del regolamento
da Olle Schmidt

Nel difendere a spada tratta il diritto alla libera circolazione delle persone quale una delle libertà fondamentali nell'ambito del mercato interno non posso fare a meno di esternare le mie preoccupazioni per il fatto che man mano vari paesi introducono norme transitorie applicabili ai nuovi Stati membri. Rischiamo pertanto di vivere per 10-20 anni in un contesto di norme transitorie discriminatorie per i nuovi Stati membri. Il motivo addotto per introdurre siffatte norme transitorie è che in primavera quando le frontiere saranno aperte ai nuovi cittadini dell'UE si corre il rischio di assistere ad un ricorso abusivo ai regimi di previdenza sociale vigenti negli attuali paesi membri.

Oggi giorno per poter accedere al sistema previdenziale basta avere un impiego di dieci ore settimanali. Invece il requisito dovrebbe essere quello di potersi mantenere con il proprio lavoro. Pertanto ho tentato di promuovere misure generali riguardanti tutti i cittadini dell'UE modificando la definizione di lavoro per far sì che, come già avviene per i pensionati e gli studenti, con il lavoro sia possibile sopperire al proprio mantenimento. Così facendo l'UE si aprirebbe alla libera circolazione della manodopera ma non al ricorso abusivo ai sistemi previdenziali.

Considero altresì opinabile la definizione di membro della famiglia che dovrebbe estendersi ed applicarsi anche a marito/moglie, conviventi registrati o non sposati e ciò indipendentemente dal sesso.

19 febbraio 2004

OPINIONI DELLA MINORANZA

espresse, a norma dell'articolo 161, paragrafo 3, del regolamento
da Maurizio Turco e Marco Cappato

Su consiglio del relatore, la commissione libertà e diritti dei cittadini ha fatto retromarcia su numerosi, fondamentali emendamenti approvati dal PE in prima lettura, piegandosi al ricatto Consiglio che aveva minacciato il PE affermando che ogni emendamento al testo avrebbe comportato il congelamento dell'iter legislativo. La nostra commissione ha in particolare rigettato quegli emendamenti da noi ridepositati sulla definizione di "famiglia", volti a riconoscere il principio del mutuo riconoscimento tra gli Stati membri in particolare permettendo alle coppie, a prescindere dal sesso dei partner, di potere circolare liberamente sul territorio dell'UE. Si accetta così la discriminazione delle coppie omosessuali, ed in particolare di quelle ove uno dei due partners è cittadino extra-comunitario: questo, sebbene legalmente sposato o unito civilmente in uno dei paesi che lo permettono, varcate le frontiere perderà i diritti acquisiti. Neppure i passi indietro rispetto alla definizione di discendente diretto, all'esercizio ed alle condizioni di circolazione e soggiorno, ai tempi per acquisire il diritto di soggiorno permanente, all'espulsione, sono per noi accettabili. Il PE, per l'ennesima volta, si arrende di fronte al Consiglio, rinunciando agli ideali politici sventolati della prima lettura per passare alla posizione "pragmatica" - in realtà semplicemente pavida ed arrendevole - della seconda lettura.